



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. ■■■/2024

promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), [...] *Parte_2* (C.F. *C.F._2*), elettivamente domiciliati in San Donà di Piave presso lo studio dell'Avv. ■■■ che li rappresenta e difende come da procura in atti;

PARTE ATTRICE OPPONENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in qualità di mandataria di *Controparte_2* (C.F. *P.IVA_1*), elettivamente domiciliato in VICOLO ■■■ VERONA presso lo studio dell'Avv. ■■■ che la rappresenta e difende come da procura in atti;

PARTE CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

Come precisate nelle memorie *ex art.* 189 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_1 e *Parte_2* hanno proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Verona n. [REDACTED]/2023 con cui era stato ingiunto loro di pagare la somma di euro 47.091,74, oltre interessi e spese, deducendo: *a)* la carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria; *b)* la nullità parziale della fideiussione rilasciata in data 17.10.2005 per conformità con lo schema ABI e, conseguentemente, l'avvenuta estinzione della garanzia *ex art.* 1957 c.c.; *c)* la mancanza di prova del credito azionato; *d)* la verosimile illegittima applicazione di interessi anatocistici e cms; *e)* la prescrizione del credito.

Si è costituita in giudizio *Controparte_1* (d'ora innanzi, per brevità, "*CP*"), chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda degli opposenti, condannarli (*ex art.* 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di *Controparte_2* della somma di euro 47.091,74 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale.

La causa è stata istruita solo documentalmente e in data 19.9.2025 è stata rimessa in decisione.

Ciò detto quanto agli assunti delle parti, **l'opposizione è fondata, dovendo essere accolta, con efficacia assorbente rispetto alle altre doglianze, l'eccezione di nullità parziale della garanzia e, conseguentemente, di decadenza della creditrice *ex art.* 1957 c.c.**

Con riferimento alla eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) L. n. 287/1990, in quanto redatta sulla base del modello ABI, va, infatti, **osservato che il contratto oggetto di causa deve essere qualificato come fideiussione *omnibus* sicché possono essere ritenute applicabili al**

caso di specie le semplificazioni probatorie discendenti dalla pronuncia dell'Autorità di garanzia e così pure il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 41994/2021, secondo cui i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate nulle dall'Autorità Garante sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 L. 287/90 e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

Alla luce di tale premessa, va quindi dichiarata la nullità della clausola contenuta all'art. 6 della fideiussione sottoscritta dai sig.ri Pt_1 e Pt_2 in quanto riproduttiva dell'art. 6 dello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia. Nella specie – come è stato pure rilevato da altra recente sentenza di questo Tribunale (454/2024), la prova dell'esistenza di un'intesa illecita a monte è desumibile dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005, adottato dalla Banca d'Italia nella qualità di Autorità Garante della concorrenza nel settore del credito (doc. 1 di parte opponente), in quanto dotato di una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale (Cass. 13846/2019). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che le conclusioni assunte dall' Autorità Garante per la concorrenza del mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono una prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrono prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. 3640/2009).

Sotto tale profilo non può non evidenziarsi come l'efficacia di prova presuntiva attribuita dalla Corte di Cassazione al provvedimento 55/2005 divenga sempre meno pregnante quanto maggiore è lo

scarto temporale tra l'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia e la stipulazione della fideiussione oggetto di contestazione. Tale considerazione si basa sul rilievo secondo cui l'Autorità garante ha stabilito che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione *omnibus* fossero in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90, ed abbiano quindi dato luogo a un'intesa vietata, nella misura in cui, all'esito dell'istruttoria espletata, essa ne ha verificato l'applicazione sostanzialmente uniforme da parte dei principali istituti di credito al tempo dell'accertamento (cfr. punto 93 del provvedimento), sicché risalendo la garanzia per cui è causa all'ottobre del 2005, la prova della condotta anticoncorrenziale può ragionevolmente essere desunta dal provvedimento medesimo.

Ciò posto, i garanti hanno altresì eccepito l'estinzione della fideiussione, per essere maturata la decadenza ex art. 1957 c.c.

L'eccezione deve essere accolta poiché parte opposta non ha provato di avere agito giudizialmente nei confronti del debitore principale (o dei garanti) nel termine semestrale ivi previsto.

Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato.

Non meritano accoglimento le domande riconvenzionali svolte da CP in via subordinata, non essendo stati né allegati né tantomeno dimostrati i presupposti perché possa disporsi una condanna ex art. 2033 o 2041 c.c.

Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (diminuite per la fase di trattazione).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;

Condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 6.700,00 per compensi e € 286,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.

Verona, 14 gennaio 2026

IL GIUDICE

Dott.ssa Camilla Fin

